

P.
MARIKA D'ANGELO

Via S. Panagia, 136/E (SR)

P.IVA: 01401820897

marika.d'angelo@avvocatisiracusa.legalmail.it

TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. LAVORO

ORIGINALE

ESSENTE
PER POSTERIA

RICORSO IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

L'Avv. Daniela Stella nata a Siracusa il 24.10.1971 e residente in Siracusa Via Pescara n. 25, CF: STLDNL71R64I754I elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale S. Panagia 136/E, presso lo studio dell'avv. Marika D'Angelo CF: DNGMRK71H49I754I che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce presente atto, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso l'indirizzo di posta certificata marika.dangelo@avvocatisiracusa.legalmail.it c/o presso il numero di fax 0931-972303, espone:

RICORRENTE

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania via vecchia Ognina, e legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;
- Ufficio Scolastico Territoriale Provinciale di Siracusa, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Siracusa viale Tica n. 149 e domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania via Vecchia Ognina,
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente *pro tempore*, C.F. 80018500829, con sede in Palermo via Fattori n. 60 e domiciliato per legge, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania via Vecchia Ognina;

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola Secondaria seconda fascia A019 vigenti negli anni scolastici 2014/2017 e cioè di tutti i docenti che, in ragione del riconoscimento della signora Stella Daniela, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

- LITISCONSORTI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2.4 MAG. 2018

LEONETTI
2.4 MAG. 2018

Per l'accertamento dell'illegittimità e della conseguente disapplicazione dei seguenti atti:

1) Del provvedimento di data e protocollo sconosciuto in quanto non comunicato alla ricorrente, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, ora Ambito Territoriale Provinciale di Siracusa, ha cancellato la ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, scuola secondaria A019 per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

2) E, quali atti presupposti dell'art. 1, commi 2 e 3 del DDG 16.3.2007, dell'art. 1, comma 2 del D.M 42 dell'8 aprile 2009, dell'art. 1 comma 1 del D.M n. 44 del 12 maggio 2011, dell'art. 1, comma 1 del D.M n. 235 del 1 aprile 2014 nelle parti in cui è previsto che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avvenga su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporti la cancellazione definitiva dalla graduatoria senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

3) Delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Siracusa, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla per la scuola secondaria classe A019 il nominativo e la posizione della ricorrente, quale atto consequenziale.

PER LA DECLARATORIA

Del diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Siracusa per la scuola secondaria classe A019, vigente negli anni scolastici 2014-2017 e per la condanna delle **amministrazioni convenute all'adozione del relativo provvedimento di reinserimento in graduatoria.**

FATTO

La ricorrente è una docente precaria abilitata per la classe di concorso secondaria A019 e, quindi, in possesso del titolo di accesso alle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, trasformate in GAE dall'art. 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art.1, comma 605, lettera C della L.296/2006.

La ricorrente, in virtù di tale titolo d'accesso, fino all'anno scolastico 2007, era regolarmente iscritta nelle suddette graduatorie della provincia di Siracusa per la scuola secondaria classe A019 tuttavia, è stata dalla stessa cancellata a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie nei termini indicati dai decreti ministeriali riportati in epigrafe e dei quali si chiede la disapplicazione. Tale cancellazione, eseguita con provvedimento del quale non si conosce né la data né il numero in quanto mai comunicato alla ricorrente, è stata disposta in applicazione delle anzidette impugnate disposizioni ministeriali. Le anzidette disposizioni di legge

prevedono che la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato per l'aggiornamento e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in merito all'onere di presentare domanda di aggiornamento entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

La ricorrente, dunque, ha appreso di essere stata cancellata dalla graduatoria in modo del tutto casuale; infatti, in occasione dell'aggiornamento disposto con D.M n. 235/2014 per il triennio 2014-2017, la docente tentava di presentare la domanda di aggiornamento ma apprendeva che, non avendo presentato entro il termine stabilito la medesima domanda nel 2011, era stata cancellata dalla GAE. Circa le modalità di presentazione delle domande è opportuno ricordare che la nota MIUR 9.4.2014 Prot. N. A00DPIT 999 avente ad oggetto D.M 1 aprile 2014 n. 235, aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, ha stabilito che l'aggiornamento della propria posizione nelle GAE è possibile solo attraverso domande presentate in modalità telematica sia per permanere in graduatoria, sia per aggiornare la propria posizione, sia per confermare o sciogliere l'iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime. Possibilità consentita, tuttavia, solo al personale già inserito nelle GAE, mentre chi ne è stato cancellato non viene riconosciuto dal sistema con l'ulteriore conseguenza di non poter accedere alla apposita sezione "istanze on line" e di non poter presentare la domanda. Inoltre, la nota Miur non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento regolamentando, invece, solo le domande tese all'aggiornamento della propria posizione nelle GAE. Ragione per la quale la ricorrente, non dovendo aggiornare la propria posizione e trovandosi già inserita nelle G.A.E, riteneva di non dover riconfermare la propria volontà di permanere in graduatoria, ignorando, in mancanza di espressa comunicazione da parte dell'Ufficio Scolastico, di dover confermare espressamente la volontà di permanere in una graduatoria valida per le assunzioni a tempo indeterminato, pena la cancellazione dalla predetta.

Il diritto del docente acquisito con l'inserimento in graduatoria è infatti un diritto già perfetto che non avrebbe dovuto necessitare di ulteriore conferma.

Il sistema di cui al d.lgs. n.297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente (oggi ad esaurimento), realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle

posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi.

DIRITTO

Violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione italiana nonché dei principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3658/2014 ha ritenuto illegittima l'automatica cancellazione dalle graduatorie dei docenti ivi previamente iscritti che non hanno proposto nei termini indicati domanda di permanenza nelle medesime graduatorie.

Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha motivato la suddetta decisione nei termini che seguono: *"Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia [...] Come ha osservato il primo giudice gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma che deve essere espressa in modo consapevole. Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua del resto può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006 atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999 in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.*

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza della mancata presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati perché l'avere blindato le graduatorie nella prospettiva del loro esaurimento non può giustificare apparendo anzi sommamente ingiusta la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa

partecipazione procedimentale [...]”.

Ne consegue che, con riferimento ai dettami costituzionali di cui agli art. 3, 4 e 97 della Cost., nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, gli atti amministrativi impugnati con il presente ricorso sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena, la cancellazione da quest'ultima.

Come statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3658/2014”[...] le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p.6) che, in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro Servizi Amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione: del resto, lo stesso D.M. n. 49/2009 contempla (art. 11 comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi un breve termine perentorio per la regolarizzazione”.

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentato del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

In definitiva, (...) *Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.*

Tali principi, infine, sono stati ribaditi dalla ordinanza n. 1449/2015 con cui il Consiglio di Stato in un caso analogo ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente affermando che “ *non è corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati*”...omissis.. *spetta all'Ufficio Scolastico competente comunicare all'appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria [...].*

Per quanto sopra argomentato, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione del provvedimento di data e di numero sconosciuti in quanto non comunicato alla ricorrente, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa ha cancellato la ricorrente dalla graduatoria ad

esaurimento, scuola secondaria classe A019 per omessa presentazione della domanda di aggiornamento;

-quali atti presupposti, dell' art. 1, commi 2 e 3 del DDG 16.32007; dell' art.1, comma 2 del D.M. 42 dell'8 aprile 2009; dell'art. 1, comma 1 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011; dell'art. 1 comma 1 del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, nelle parti in cui prevedono che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- quale atto consequenziale, della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Siracusa, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla per scuola secondaria classe A019 il nominativo e la posizione della ricorrente.

NEL MERITO

condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Siracusa, valida per il triennio 2014-2017.

IN SUBORDINE

La ricorrente evidenzia che la domanda sopra formulata viene proposta, in subordine, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

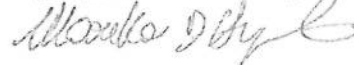
Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio.

Si allega stralcio copia graduatoria permanente L.124/99 rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Siracusa relativa all'anno 2003-2004 relativo alla posizione in graduatoria della ricorrente.

Ai fini del contributo unificato la causa ha valore indeterminato in materia di pubblico impiego.

Siracusa li 14 Maggio 2018

Avv. Marika D'Angelo



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI(ex art.151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore giusta procura in calce al presente atto,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti

graduatorie ad esaurimento della provincia di Siracusa nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Siracusa, valida per il triennio 2014-2017. -

l'art. 10, comma 5, della Legge recante norme per la riforma del sistema nazionale dell'istruzione e formazione(...)", in relazione al piano straordinario di immissione a ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali scuola;

ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno dei candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* andrebbe notificato ai docenti potenzialmente **controinteressati**, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari** sarebbe impossibile in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare

la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il T.A.R. Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto a quella della tradizionale notificazione per pubblici reclami prevista dall'art. 150 c.p.c.-la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'amministrazione finanziaria interessata al procedimento cui si controverte

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

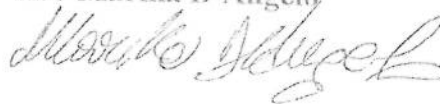
- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- 2) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) sunto dei motivi del ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017"* e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Siracusa";

5) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Siracusa, 23.5.2018

Avv. Marika D'Angelo



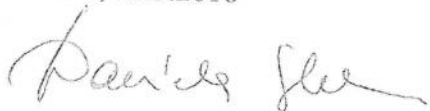
PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Avv. Daniela Stella nata a Siracusa il 24.10.1971 CF STL DNL71R64I754T, nomino e costituisco mio procuratore e difensore per il presente giudizio, in ogni stato e grado, per ogni sua fase di convalida e di opposizione nonché per eventuale giudizio di esecuzione, l'Avv. Marika D'Angelo CF DNGMRK71H49I754I del Foro di Siracusa eleggendo domicilio presso il di lei studio in Siracusa viale S. Panagia n. 136/E, conferendole tutti i poteri e le facoltà di legge ivi compresa quella di farsi sostituire, di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in giudizio, anche a scopo di garanzia, terzi.

Dichiaro altresì di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del dlgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati personali.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma del dlgs 28/2010, in ordine alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ed ai conseguenti benefici fiscali, nonché della possibilità qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio.

Siracusa li, 23.5.2018



Vera ed autentica la superiore firma



1979/18 RG

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro

considerato il gravosissimo carico di ruolo complessivo;

tenuto conto del numero di cause calendarizzate per cui è già stata fissata la prima udienza;

rilevato che occorre garantire adeguati spazi per la trattazione ed istruzione delle cause già iscritte a ruolo, nonché per la trattazione prioritaria dei procedimenti cautelari, dei procedimenti introdotti con il c.d. rito sommario Fornero e delle cause di licenziamento;

ritenuto, pertanto, che non risulta oggettivamente possibile fissare l'udienza di comparizione delle parti prima della data di seguito indicata, anche al fine di razionalizzare e gestire in modo più efficiente il ruolo

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno...02.10.2018...ore 9.05 in punto per la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione e l'eventuale proposta transattiva;

dispone che parte ricorrente provveda entro 10 gg. dalla data di pronuncia del decreto alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto alle Amministrazioni resistenti; vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso e del presente decreto ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai controinteressati con pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R., autorizza tale forma di notifica, atteso l'elevato numero di potenziali controinteressati;

visto l'art. 16 bis comma 9 d.l. n. 179/2012, ordina a parte ricorrente il deposito di copia cartacea di tutta la documentazione allegata almeno dieci giorni prima dell'udienza cautelare, in considerazione del tipo e del numero dei documenti depositati, nonché della complessità della controversia;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siracusa, ...30.5.2018

TRIBUNALE DI SIRACUSA
DEPOSITO CANCELLERIA

OGGI 30 MAG 2018

DATA

Di Tizio

Di Tizio